

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1461-ter</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTOFORI, ROGNONI, FOSCHI, MANCINI VINCENZO, GITTI, FERRARI SILVESTRO, SEGNI, SANGALLI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE, ZUECH, AUGELLO, BALESTRACCI, CARELLI, CONTU, FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, SILVESTRI, USELLINI, ZARRO, ZOLLA, BIANCHI, ABETE, AZZOLINI, BIANCHINI, BONALUMI, CARLOTTO, DEGENNARO, LOMBARDO, PERUGINI, RICCIUTI, ROSSATINI, TEDESCHI, ANSELMI, GARAVAGLIA, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, ARMELLIN, AZZARO, BALZARDI, BAMBI, BECCHETTI, BERNARDI GUIDO, BONETTI, BONFERRONI, BORRI, BOSCO MANFREDI, BRUNI, CACCIA, CAFARELLI, CARRUS, CASINI CARLO, CATTANEI, CAZORA, CITARISTI, COLONI, CORSI, D'ACQUISTO, FALCIER, FIORI, FONTANA, FRANCHI ROBERTO, GAROCCHIO, IANNIELLO, LA RUSSA, LATTANZIO, LUCCHESI, MALVESTIO, MANFREDI, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, MERLONI, MEROLLI, MORO, ORSENIGO, PAGANELLI, PASQUALIN, PATRIA, PIREDDA, QUIETI, RABINO, RADI, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, ROSSI, RUBINO, RUSSO VINCENZO, SANTUZ, SANZA, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, URSO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, ZOSO, CASATI, LO BELLO

Perequazione delle pensioni e maggiorazione del trattamento di pensione dei lavoratori ex combattenti

*(Già articoli 19 e 20 della proposta di legge n. 1461, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta dell'8 marzo 1985).*

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

#### TRATTAMENTI DI PENSIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

ARTT. 1-18.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

## ART. 19.

*(Perequazione delle pensioni).*

I lavoratori che siano stati titolari di rapporto di lavoro subordinato, soggetto alla normativa di cui alla presente legge, risolto nel periodo 1° febbraio 1977-31 maggio 1982 e che siano titolari di pensione, con decorrenza compresa nel predetto periodo, liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei trattamenti di previdenza sostitutivi ed esonerativi dell'assicurazione stessa, hanno diritto, a domanda, a una maggiorazione della pensione, determinata, a seconda dell'anno di risoluzione del rapporto di lavoro, nelle seguenti misure annue: lire 63.000 per il 1977; lire 118.000 per il 1978; lire 202.000 per il 1979; lire 338.000 per il 1980; lire 473.000 per il 1981 e lire 574.000 per il 1982.

La maggiorazione di cui al precedente comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda, si aggiunge alla pensione in pagamento e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa.

La maggiorazione di cui al primo comma è corrisposta a condizione che il rapporto di lavoro, cessato nel periodo indicato, abbia avuto durata non inferiore a cinque anni, che la relativa indennità di anzianità o di buonuscita sia stata calcolata senza computare gli scatti di scala mobile maturati dal 1° febbraio 1977, e che il lavoratore non abbia percepito compensi sostitutivi del computo degli scatti stessi.

L'interessato dovrà esibire all'ente erogatore copia autentica del prospetto di liquidazione dell'indennità di anzianità o di buonuscita percepita, nonché una dichiarazione autenticata del datore di lavoro, dalla quale risulti che questi non ha corrisposto compensi sostitutivi. Nel caso di irreperibilità del datore di lavoro, la documentazione predetta può essere sostituita da una dichiarazione di responsabilità dell'interessato autenticata con le

modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale verserà alla gestione pensionistica il corrispettivo in valore capitale della maggiorazione di cui ai precedenti commi, calcolato con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

Chiunque compia atti diretti a procurare a sé o ad altri l'indebita percezione della maggiorazione di cui al presente articolo è tenuto a versare una somma compresa tra il doppio e il quadruplo di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo di garanzia.

#### ART. 20.

*(Lavoratori ex combattenti).*

Gli *ex* combattenti, i partigiani e i mutilati o invalidi di guerra, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del trattamento di pensione spettante nella misura di lire 30.000 mensili.

La maggiorazione prevista dal precedente comma, trova applicazione, a domanda degli interessati, anche ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetti economici dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda ed operano ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni, e ai fini della pensione sociale prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a totale carico del bilancio dello Stato.

Lo Stato provvederà a versare agli enti erogatori di pensione interessati, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.

ARTT. 21-90.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .